

L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2.

Assegnazione di un contributo per supero di spesa all'Ente proprietario e gestore della scuola dell'infanzia Zanella di Trento per opere in rapporto di complementarietà tecnica rispetto all'intervento finanziato con determinazione n. 14217 di data 20 dicembre 2022. CUP C68H25001940001

Determinazione n. 14559 del 18/12/2025

L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2. Assegnazione di un contributo per supero di spesa all'Ente proprietario e gestore della scuola dell'infanzia Zanella di Trento per opere in rapporto di complementarietà tecnica rispetto all'intervento finanziato con determinazione n. 14217 di data 20 dicembre 2022. CUP C68H25001940001

N. 14559 DI DATA 18 DICEMBRE 2025
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA
OGGETTO:

L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2. Assegnazione di un contributo per supero di spesa all'Ente proprietario e gestore della scuola dell'infanzia Zanella di Trento per opere in rapporto di complementarietà tecnica rispetto all'intervento finanziato con determinazione n. 14217 di data 20 dicembre 2022. CUP C68H25001940001

RIFERIMENTO : 2025-S180-00109

Pag 1 di 8

Num. prog. 1 di 8

IL DIRIGENTE

- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, concernente il "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", che prevede, in particolare all'articolo 106, comma 2, l'erogazione da parte della Provincia di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica riguardanti edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate, demandandone l'attuazione ad apposito regolamento;

- visto il Regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione di cui al D.P.G.P. n. 18-20/Leg. di data 28 settembre 2009, pubblicato nel supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale n. 52 di data 22 dicembre 2009 ed entrato in vigore il 6 gennaio 2010;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 628 di data 20 aprile 2015, come modificata con atti n. 459 di data 23 marzo 2018 e n. 1502 di data 10 agosto 2018, recante i criteri e modalità per la concessione dei contributi destinati alla realizzazione di interventi edilizi relativamente a edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate;

- vista la determinazione del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 14217 di data 20 dicembre 2022, con la quale è stato concesso all'Ente proprietario e gestore della scuola dell'infanzia Zanella di Trento, un contributo per i lavori di messa a norma e riqualificazione dell'edificio sede della scuola dell'infanzia per un importo di euro 899.823,60 pari al 90% della spesa ammessa di euro 999.804,00;
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 8538 di data 4 agosto 2025, con la quale è stato possibile procedere con l'ulteriore ammissione delle domande poste in priorità in relazione alla graduatoria approvata con la determinazione n. 4246 di data 28 aprile 2025 riguardante l'elenco degli interventi di edilizia scolastica ammessi a contribuzione provinciale per l'anno 2025;
- visto che la determinazione sopraccitata ha stabilito l'ammissione a contributo per l'intervento in oggetto per un importo di euro 891.810,77, pari al 90% della spesa ammessa di euro 990.900,86, e fissato il giorno del 10 ottobre 2025 quale termine per la presentazione della documentazione necessaria alla concessione del contributo;
- considerato che l'intervento in oggetto costituisce un "supero di spesa", ai sensi dell'art. 8 dell'allegato parte integrante della delibera dei criteri, in quanto trattasi di opere in rapporto di complementarietà tecnica necessaria ed imprescindibile rispetto ai lavori già finanziati con la sopraccitata determinazione n. 14217 di data 20 dicembre 2022; nel corso dell'anno 2025 le diverse scelte strategiche assunte dalla nuova amministrazione dell'ente gestore hanno reso necessaria una revisione complessiva del progetto di ristrutturazione: in particolare, non è più prevista la demolizione e ricostruzione della parte sud ovest dell'edificio, ma la riqualificazione dell'intero piano terra destinato a scuola dell'infanzia con rinforzo strutturale delle pareti perimetrali, realizzazione della coibentazione esterna, sul solaio delle cantine e del sottotetto, realizzazione di controsoffitto interno per il collocamento degli impianti, realizzazione di ventilazione meccanica controllata, rifacimento dell'impianto elettrico, degli impianti meccanici e idrosanitari, rifacimento dei bagni, sostituzione dei serramenti e delle inferriate e realizzazione di una nuova recinzione per delimitare l'area esterna di pertinenza;
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 11808 di data 24 ottobre 2025, con la quale è stata concessa all'Ente proprietario e gestore della scuola RIFERIMENTO : 2025-S180-00109

Pag 2 di 8
 Num. prog. 2 di 8

dell'infanzia Zanella di Trento la proroga al 10 dicembre 2025 del termine per la presentazione della documentazione necessaria alla concessione del contributo e, conseguentemente ad essa, modificata l'esigibilità della spesa relativa all'intervento;

- vista la documentazione prodotta nei termini dal legale rappresentante dell'Ente proprietario e gestore della scuola dell'infanzia Zanella di Trento e protocollata in data 9 dicembre 2025 con n. 960989, oltre a quella successivamente integrata in data 12 dicembre 2025 con protocolli n. 976316 e 976330, da cui si evince una spesa complessiva prevista di euro 990.599,47;
- considerato che, alla luce dell'esame tecnico esperito dal tecnico competente del Servizio istruzione in data 16 dicembre 2025, il progetto risulta completo e gli elaborati progettuali compilati in forma regolare e idonei nel loro insieme a determinare le caratteristiche delle opere previste, pertanto i lavori sono da ritenersi necessari ed opportuni, e che il valore dell'opera dal punto di vista economico è ritenuto meritevole di approvazione per l'importo di euro 958.136,33;
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 14217 di data 20 dicembre 2022 che ha istituito un vincolo venticinquennale di destinazione ad uso scolastico dell'immobile oggetto dei lavori, individuato sulla p.ed. 1818, P.T. 9045 II, C.C. Trento;
- vista la richiesta di informazioni prot. n. PR_TNUTG_Ingresso_0113812_20251217 effettuata in data 17 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice antimafia) e s.m.i. nei confronti dei soggetti ivi previsti e considerato che l'art. 92, c. 2 e 3, della normativa stabilisce che decorso il termine ivi previsto le Amministrazioni procedono anche in assenza dell'informazione antimafia, fermo restando che i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva;
- dato quindi atto che la concessione del contributo di cui al presente provvedimento è sottoposta a

condizione risolutiva ai sensi del citato art. 92, comma 3 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159, potendo essere revocata in caso di esito sfavorevole della verifica antimafia in corso;

- dato atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta sono soggette a controllo a campione, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta Provinciale del 22 dicembre 2022, n. 2488, e che pertanto i beneficiari hanno l'obbligo di conservare la documentazione concernente le entrate conseguite e le spese sostenute per un periodo di 5 anni a decorrere dall'ultimo pagamento e che in caso di smarrimento è fatto obbligo all'interessato di comunicare tempestivamente tale circostanza, nonché di evidenziare gli elementi che consentono di procedere in ogni modo alle verifiche di competenza;

- dato altresì atto che prima dell'effettuazione dei controlli di cui al precedente paragrafo, qualora il beneficiario rilevi la presenza di irregolarità od omissioni sulle dichiarazioni presentate, lo stesso può provvedere alla regolarizzazione o al completamento delle dichiarazioni medesime;

- vista la determinazione del Servizio Sicurezza e gestioni comuni n. 5996 di data 7 giugno 2024, con la quale sono stati fissati i termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi e le strutture competenti per l'istruttoria dei medesimi, ai sensi degli articoli 3, comma 2 bis, e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la quale stabilisce per la concessione del contributo di cui trattasi il termine di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della documentazione necessaria;

RIFERIMENTO : 2025-S180-00109

Pag 3 di 8

Num. prog. 3 di 8

- vista la legge provinciale sull'attività amministrativa 30 novembre 1992, n. 23 e successive integrazioni e modificazioni;

- vista la deliberazione n. 2675 di data 20 dicembre 2013 con la quale la Giunta Provinciale ha impartito le prime disposizioni per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;

- vista la deliberazione n. 129 di data 7 febbraio 2025, con la quale la Giunta provinciale, in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2025-2027, ed in particolare le disposizioni dell'art. 43,

Sezione VIII, Parte Seconda, e dato atto che, nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e l'allegato contabile n. 4/2;

- visto che l'intervento non è soggetto agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234;

- visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.,

DETERMINA

1. di concedere il contributo per supero di spesa all'Ente proprietario e gestore "G. B. Zanella ODV", codice fiscale 80009830227, per le opere in rapporto di complementarietà tecnica rispetto ai lavori di ristrutturazione dell'edificio sede della scuola dell'infanzia, per un importo di euro 862.322,70, pari al 90% della spesa ammessa di euro 958.136,33;

2. di impegnare, dando atto che l'esigibilità della spesa, coerente con l'imputazione della stessa, è prevista nel 2026, l'importo di euro 862.322,70 relativo alla prenotazione fondi n. 2026474 pos.

1 di cui alla determinazione del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 11808 del 24 ottobre 2025, sul capitolo 251050 dell'esercizio finanziario 2026 "fondo pluriennale vincolato 2025";

3. di dare atto che il contributo è concesso sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, potendo essere revocato in caso di esito sfavorevole della verifica antimafia in corso;

4. di autorizzare la liquidazione del contributo per supero di spesa nel seguente modo, nei limiti dell'impegno assunto con il presente provvedimento e della disponibilità di cassa:

a) il primo acconto del 10% del contributo, pari a euro 86.232,27, ad esecutività dell'atto di concessione del

contributo medesimo, come previsto all'art. 12, comma 1, dell'allegato parte integrante della delibera dei criteri;

b) il secondo acconto del 25% del contributo, pari a euro 215.580,67, su presentazione:

RIFERIMENTO : 2025-S180-00109

Pag 4 di 8

Num. prog. 4 di 8

- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del beneficiario del contributo, attestante che i lavori sono stati realizzati per almeno il 35% della spesa totale ammessa a contributo;

oppure,

- di una nota, a firma del beneficiario, di richiesta del secondo acconto del contributo, con allegata la certificazione, a firma del direttore dei lavori, di avvenuta realizzazione dei lavori per almeno il 35% della spesa totale ammessa a contributo;

c) il terzo acconto del 25% del contributo, pari a euro 215.580,68, su presentazione:

- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del beneficiario del contributo, attestante che i lavori sono stati realizzati per almeno il 60% della spesa totale ammessa a contributo;

oppure,

- di una nota, a firma del beneficiario, di richiesta del terzo acconto del contributo, con allegata la certificazione, a firma del direttore dei lavori, di avvenuta realizzazione dei lavori per almeno il 60% della spesa totale ammessa a contributo;

d) il quarto acconto del 30% del contributo, pari a euro 258.696,81, su presentazione della seguente documentazione:

- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del beneficiario del contributo, attestante la data di ultimazione dei lavori previsti in progetto e finanziati;

oppure,

- di una nota, a firma del beneficiario, di richiesta del quarto acconto del contributo, con allegata la certificazione, a firma del direttore dei lavori, di avvenuta ultimazione dei lavori;

e) il saldo del contributo, pari a euro 86.232,27, secondo una delle seguenti modalità:

1. dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, da parte della Struttura provinciale competente, che redige apposito verbale.

In questo caso il beneficiario dovrà presentare alla Struttura competente la lettera di comunicazione della conclusione dei lavori e di richiesta del saldo del contributo e provvedere all'invio degli atti di contabilità finale (contabilità a consuntivo, ove necessaria,

redatta sulla base delle quantità effettivamente eseguite, fatture o documenti di spesa,

quietanze di pagamento, comprese quelle relative alle spese tecniche, almeno per un importo pari alla spesa ammessa, dichiarazione di regolare esecuzione delle opere a firma del direttore dei lavori, ecc.);

oppure,

2. su presentazione della perizia asseverata di un professionista abilitato concernente la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere ed il rendiconto della spesa RIFERIMENTO : 2025-S180-00109

Pag 5 di 8

Num. prog. 5 di 8

complessivamente sostenuta e regolarmente quietanzata. In questo caso il beneficiario dovrà presentare alla Struttura competente in materia di edilizia scolastica, la lettera di comunicazione della conclusione dei lavori e di richiesta del saldo del contributo;

oppure,

3. per opere oggetto di agevolazione di importo complessivo inferiore od uguale ad euro 155.000,00 su presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta dal beneficiario, concernente la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere e il rendiconto della spesa finale complessivamente sostenuta e regolarmente quietanzata.

Nel caso in cui l'opera in questione venga realizzata con il concorso di operatori del volontariato si applicano, ai fini della rendicontazione delle opere, le particolari disposizioni previste dall'art.

10 comma 2 secondo capoverso della delibera di Giunta sui criteri n. 628 del 20 aprile 2015 e s.m.;

5. di fissare il termine per la rendicontazione della spesa in mesi 36 a decorrere dalla data del presente provvedimento;

6. di dare atto che il codice CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato al progetto ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m., è il seguente: C68H25001940001;

7. di dare atto che la delibera sui criteri prevede che il beneficiario possa chiedere una proroga per ogni singolo termine di avvio e di rendicontazione dell'intervento anche se lo stesso è stato rideterminato a seguito di proroga di un termine precedente. Dopo la prima proroga il beneficiario può chiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1 anno per ciascun termine. In caso di inosservanza dei predetti termini si provvederà secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 12 della deliberazione della Giunta provinciale sui criteri n. 628 di data 20 aprile 2015 e s.m.;

8. di confermare il vincolo venticinquennale di destinazione ad uso scolastico dell'immobile oggetto dei lavori contraddistinto dalla p.ed. 1818, P.T. 9045 II, C.C. Trento, nel rispetto di quanto previsto all'art. 14 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 628 di data 20 aprile 2015 e s.m.;

9. di dare atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta sono soggette a controllo a campione, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta Provinciale del 22 dicembre 2022, n. 2488, e che pertanto i beneficiari hanno l'obbligo di conservare la documentazione concernente le entrate conseguite e le spese sostenute per un periodo di 5 anni a decorrere dall'ultimo pagamento e che in caso di smarrimento è fatto obbligo all'interessato di comunicarlo tempestivamente, nonché di evidenziare gli elementi che consentono di procedere in ogni modo alle verifiche di competenza;

10. di dare atto che prima dell'effettuazione dei controlli di cui al precedente punto 9), qualora il beneficiario rilevi la presenza di irregolarità od omissioni sulle dichiarazioni presentate, lo stesso può provvedere alla regolarizzazione o al completamento delle dichiarazioni medesime;

11. di dare atto che, in attuazione alle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 2 bis, e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, e della determinazione del Servizio Sicurezza e gestioni comuni n. 5996 di data 7 giugno 2024, con la data del presente provvedimento termina RIFERIMENTO : 2025-S180-00109

Pag 6 di 8

Num. prog. 6 di 8

il procedimento amministrativo concernente la concessione del contributo di cui trattasi e che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia;

12. di disporre, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia;

13. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione diretta al destinatario a cura del competente ufficio;

14. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

RIFERIMENTO : 2025-S180-00109

Pag 7 di 8 KB

Num. prog. 7 di 8

Non sono presenti allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Livio Degasperì RIFERIMENTO : 2025-S180-00109

Pag 8 di 8

Num. prog. 8 di 8